



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° \$_{DOCUMENTROOT.DETERMINA.NUMERO_DETERMINA} DEL 12/05/2018

**Oggetto: ORDINANZA DI DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA DA CLASSE
SANITARIA "A " A CLASSE SANITARIA "B" CON OBBLIGO DI SOTTOPORRE
I MOLLUSCHI BIVALVI A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE**

IL SINDACO

VISTO Il Regolamento (CE) n 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche,

VISTO Il Regolamento (CE) n 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme Specifiche In materia di Igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche,

VISTO Il Regolamento (CE) n 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali su prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche,

VISTO Il Regolamento (CE) n 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali Intesi a verificare la conformità alla normativa IO materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche,

VISTO Il Regolamento (CE) n 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, SUI criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e successive modifiche,

VISTO Il Regolamento (CE) n 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e successive modifiche,

VISTO Il Regolamento (CE) n 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabilisce norme per l'uso di additivi alimentari e successive modifiche,

VISTO l'accordo rep n 79/CSR, sancito nel corso della seduta del 08 Luglio 2010 dalla Conferenza Stato Regioni tra Il Ministero della Salute. le Regioni e le Province Autonome sul documento recante "Linee guida



COMUNE DI ORISTANO

per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi",

VISTA la Determinazione n° 920 del 13 ottobre 2010 del Direttore dei Servizi Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, di recepimento delle "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi",

VISTE le Linee Guida Nazionali SUI prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. N° 2674 del 16 novembre 2006,

VISTA la Determinazione n° 865 del 21 novembre 2007 del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, di recepimento delle Linee Guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria;

VISTI i riscontri analitici degli esami effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, Rapporto di Prova n° 62673/18 del 10.05.2018, che rileva la perdita dei requisiti microbiologici previsti per le zone di stabulazione di tipo A, di cui al Regolamento CE n.853/2004 - nell'Allegato III, sez. VII, capo V;

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. N.5 di Oristano, con la quale veniva segnalato che nella Zona di Molluschicoltura denominata "Capo San Marco" sita nel Comune di Oristano a seguito di analisi di laboratorio veniva evidenziato:

un titolo di *Escherichia coli* pari a 1300 MPN/100 g. superiore al limite massimo previsto per la zona di stabulazione di tipo A ;

CONSIDERATO che la Zona di Molluschicoltura denominata "Capo San Marco" sita nel Comune di Oristano, riconosciuta come classe sanitaria di tipo "A" è equiparata temporaneamente alla classe sanitaria di tipo "B"

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute collettiva;

RITENUTO pertanto necessario disporre, nel prioritario interesse della sanità pubblica, l'obbligo immediato temporaneo divieto di immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi dalla zona di produzione "Capo San Marco", fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità microbiologiche;

VISTA la Legge di Riforma Sanitaria n° 833/78 ;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n°1265,

e successive modificazioni;

VISTA la O.M. 10.5.91 " Norme per la Profilassi di malattie animali"



COMUNE DI ORISTANO

VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico ordinamento Enti Locali";

VISTA la *Determinazione RAS N.636 del 29/06/2015 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Assessorato Igiene e Sanità "Approvazione del Piano Regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (Revisione 2016)"*

ORDINA

- a) immediato temporaneo divieto di immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi non conformi alla classe di Tipo "A";
- b) a voler sottoporre il prodotto proveniente dalla Zona di Produzione a depurazione presso il Centro di Depurazione Molluschi ☐ o ad un trattamento di stabulazione ☐ o ad un trattamento presso un centro di trasformazione ☐
- c) la notifica del provvedimento a tutte le Ditte operanti all'Interno della zona di produzione per gli adempimenti di competenza,
- d) notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimento di competenza ed al Comuni interessati,
- e) la notifica del provvedimento agli altri servizi eventualmente interessati del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL,
- f) l' avvio da parte del Servizio Veterinario di piani di campionamento, in regime di sorveglianza, riguardanti la specie non conforme ed in altri gruppi di molluschi bivalvi vivi situati all'Interno della zona di produzione. L'Autorità Competente valuterà se effettuare o meno accertamenti nelle zone di produzione attigue.

La revoca delle misure restrittive potrà essere proposta al Sindaco dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità nella zona di stabulazione, qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per la successiva valutazione in fase di riclassificazione

I Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica, I Servizi Sanitari ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che entra immediatamente in vigore.

Si trasmette:

Alla Ditta Titolare della Concessione di Pesca- Cooperativa Pescatori di

Arborea – Loc. Corrumannu



COMUNE DI ORISTANO

All'ASSL Oristano

Servizio Veterinario di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Servizio di Igiene Pubblica

All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità - Servizio Veterinario CAGLIARI.

All'Assessorato Regionale Agricoltura-Servizio Pesca CAGLIARI

Alla Prefettura di Oristano

Al Comando della Polizia Municipale di ARBOREA

Al Comando Stazione dei Carabinieri di ARBOREA

Al Comando Guardie Forestali di Oristano

Al Comando Carabinieri -N.A.S. - Cagliari

Al Dipartimento di Prevenzione di tutte le ASL della Sardegna

Dalla Residenza Municipale, lì 12/05/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**